

Deliberazione n.69
del 29 giugno 1998

FINANZE - Assimilabilità ai Rifiuti Solidi Urbani di specifiche tipologie di Rifiuti Speciali.

Il 22 maggio 1998, con l'entrata in vigore della legge comunitaria 1995-97 n°128 del 24/04/1998, ai sensi dell'art. 17, comma 3, sarà ripristinata la podestà dell'Amministrazione Comunale di assimilare ai rifiuti urbani quelli speciali che, fino ad oggi, rientravano, automaticamente nella categoria degli R.S.U. se compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della Delibera Interministeriale del 27/07/1984.

In virtù del recepimento della Direttiva Comunitaria tutti i rifiuti provenienti da attività produttive (industria, commercio, artigianato e servizi) rientrano nella categoria dei rifiuti speciali, come nella classificazione prevista dall'art. 7 del D. Lgs. del 05/02/1997, n° 22, il cui smaltimento dovrà essere a carico dei produttori in quanto non più conferibili al servizio pubblico.

E' evidente che, in mancanza di un provvedimento dell'Amministrazione comunale che assimili questi rifiuti ai R.S.U., per i rifiuti speciali ora raccolti e smaltiti (in quanto assimilabili) dall'Agenzia di Igiene Ambientale A.I.M. non potrà più applicarsi la tassazione in vigore, con grave pregiudizio sia sulla certezza delle entrate previste dal Bilancio già approvato che sui costi del servizio sostenuti dall'Azienda Municipale.

L'Amministrazione comunale, con ordinanza sindacale del 16/03/1996 dava facoltà, sino al 1° gennaio 1997, alle ditte produttrici di rifiuti speciali assimilabili di provvedere a propria cura e spese allo smaltimento degli stessi; da questa data l'Azienda Igiene Ambientale A.I.M., ha adeguato le proprie strutture operative, con idonei investimenti, per far fronte al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Dall'1/1/1997 assegnava l'obbligo alle A.I.M. di estendere il servizio di raccolta dei rifiuti assimilabili a tutte le utenze produttive, nella quantità compatibile con l'ordinario servizio di raccolta svolto dall'Azienda di Igiene Ambientale, in considerazione della particolare struttura produttiva diffusa nel territorio cittadino, spesso sovrapponibile alle zone residenziali; della necessità di mantenere un controllo pubblico su una quota rilevante di rifiuti prodotti e dal possibile riutilizzo; dell'equità da salvaguardare nel ripartire i costi dello spazzamento urbano che altrimenti sarebbero gravati sulle sole utenze domestiche.

Al fine di evitare questo vuoto tariffario il Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, con propria circolare del 07/05/1998, n° 129/E ha invitato i Comuni a procedere con urgenza ad applicare quanto previsto dall'art. 21 (Competenze dei Comuni) comma 2, lettera g, del D. Lgs. del 05/02/1997, n° 22 che stabilisce, tra l'altro:

"l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d)..."

Da tale assimilazione dovranno essere esclusi gli imballaggi secondari e terziari in quanto la loro raccolta e smaltimento in forma differenziata, rientra tra le competenze dei Consorzi Obbligatori.

Mancando tuttora una precisa normativa tecnica nazionale che attui quanto previsto proprio dall'art. 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs. del 05/02/1997, n° 22 (competenze dello Stato a determinare i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani), la circolare Ministeriale invita a fare riferimento all'elenco di cui al punto 1.1.1. della Delibera Comitato Interministeriale del 27/07/1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10/09/1982, n° 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti", integrato degli accessori per l'informatica, che di seguito si riporta per la parte riguardante i criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

"In particolare, si stabiliscano criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani.

Nel caso in cui i rifiuti speciali, assimilati ai sensi di tali criteri, vengano conferiti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, i termini e le modalità di conferimento, nonché il compenso per lo smaltimento, saranno definiti da apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n° 915/1982.

Resta salva la facoltà dei comuni di disciplinare, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, secondo comma, del D.P.R. n° 915/82, l'ammissibilità dei rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico della annessa applicazione delle disposizioni di cui all'artt. da 268 a 298 del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n° 1175, e successive modificazioni ed integrazioni.

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del D.P.R. n° 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti in discarica se rispettano le seguenti condizioni:

a. Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n° 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali o sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimenti, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

b. Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad affluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

c. Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n° 256, D.P.R. 24 novembre 1981, n° 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di prima categoria (ove vengono smaltiti: rifiuti solidi urbani; rifiuti speciali assimilati agli urbani; fanghi non tossici e nocivi), se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

I rifiuti speciali di cui ai punti 1) e 5) del quarto comma dell'art. 2 del Presidente della Repubblica n° 915/1982 possono essere smaltiti in impianti di trattamento di rifiuti urbani diversi da quelli dell'incenerimento se rispettano le seguenti condizioni:

a. il loro impiego non dia luogo ad emissione, effluenti o comunque ad effetti che comportino maggiori pericoli per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nello stesso impianto, di solidi rifiuti urbani;

b. sia stata verificata, la loro compatibilità tecnologica in funzione dello specifico impianto di trattamento. Nel caso si tratti di impianti di compostaggio, resta ferma l'esigenza che il compost prodotto possenga i requisiti fissati al paragrafo 3.4 del presente provvedimento.

Nel caso in cui i rifiuti speciali sopra indicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n° 256, D.P.R. del 24 novembre 1981, n° 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere smaltiti negli impianti di cui trattasi se preventivamente non sottoposti ad adeguata operazione di bonifica".

Ciò premesso,

Richiamato il Decreto 25.6.1998 n.526/98 Gab., con cui il Prefetto di Vicenza ha nominato il dott. Filippo Rubino, Vice Prefetto, Commissario per la provvisoria gestione del Comune di Vicenza;

Il Commissario Prefettizio

DELIBERA

- 1) di approvare l'assimilabilità ai Rifiuti Solidi Urbani dei rifiuti speciali, prodotti nel territorio comunale, corrispondenti alle tipologie merceologiche elencate al punto 1.1.1. della Delibera Comitato Interministeriale del 26/07/1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10/09/1982, n° 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti.", riportata in premessa, con l'aggiunta degli accessori per l'informatica, e il loro conferimento al servizio pubblico gestito dall'Azienda di Igiene Ambientale delle A.I.M., nella quantità compatibile, con l'ordinario servizio di raccolta svolta dall'Azienda stessa;
- 2) di far valere tale assimilazione sino a quando sarà emanato, con apposito provvedimento governativo, quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. del 05/02/1997, n° 22, e al suo recepimento da parte dell'Amministrazione Comunale come stabilito dall'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. del 05/02/1997, n° 22;

- 3) di prendere atto che gli atti di gestione conseguenti alla presente deliberazione saranno eseguiti, per quanto di competenza, dai Dirigenti delle Ripartizioni VIII e XI in forza delle competenze agli stessi attribuite dalla Legge 142/90 e dallo Statuto Comunale.

Sulla proposta sono stati espressi i pareri, resi a' sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n° 142, che per l'inserimento nella deliberazione vengono integralmente trascritti nel presente verbale come segue:

"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.
Addì, 19.5.98 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Umberto Rossetto";

"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa
Addì, 19.5.98 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Tassarò";

"Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione
Addì, 20/5/98 IL RAGIONIERE CAPO f.to Andreatta".

La Commissione consiliare Finanze e Patrimonio nella seduta del 17.6.98, presenti i cons. Berno, Peretti, Sarracco, Veronese e Zuin riunita per la discussione di cui all'oggetto, dopo aver sentito i Dirigenti Rossetto e Tassarò, hanno espresso il parere come segue:

- i cons. Berno, Peretti e Veronese hanno espresso parere favorevole;
- i cons. Sarracco e Zuin hanno espresso parere di astensione.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Rubino

IL SEGRETARIO GENERALE
Faietti

E S T R A T T O conforme all'originale, in atti al Comune
Vicenza,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gastone Faietti)

OGGETTO VP.G.N.1463

Delib. n. 5

FINANZE - Rifiuti Solidi Urbani - Assimilazione - Del. n.69 del 29/06/1998 - Integrazioni a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero delle Finanze.

L'Assessore alle Finanze, Maurizio Franzina, presenta la seguente proposta di deliberazione:

"Con il provvedimento in oggetto è stata deliberata l'assimilazione esplicita dei rifiuti assimilabili agli urbani, resasi necessaria ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 24/4/1998, n. 128.

Il Ministero delle Finanze, in sede del controllo previsto dall'art. 68 del D. Lgs. 507/93, ha formulato tre rilievi:

- la mancata previsione nel dispositivo del provvedimento che l'assimilazione non può riguardare gli imballaggi secondari e terziari i quali non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti;
- il mancato richiamo delle norme che prevedono la possibilità, da parte del produttore dei rifiuti assimilabili, di sottrarsi alla privativa comunale, previa comunicazione necessariamente documentata, nei casi previsti agli artt. 21, 22, 25 e 32 del D. Lgs. 22/97;
- ha invitato, nel contempo, ad adottare, se non già regolamentate, le agevolazioni per gli utenti che avviino al riciclaggio, in tutto od in parte, i rifiuti prodotti.

Per quanto riguarda i primi due punti le obiezioni sono certamente fondate e quindi è necessario vengano apportate le relative integrazioni alla delibera in questione:

Per quanto attiene, invece, al terzo punto si deve notare che il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti prevede già, all'art. 7, le riduzioni in questione e che, quindi, non occorre far luogo ad ulteriori modifiche od integrazioni.

Ciò premesso,

Atteso il parere resi a' sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990 n.142, che per l'inserimento nella deliberazione viene integralmente trascritto nel presente verbale come segue:

"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.

Addì, 30.12.98

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO f.to Tessaro

f.to Umberto Rossetto";

la giunta comunale sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

""IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di integrare la deliberazione in premessa con le seguenti norme:

- da 1.1.1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, imballaggi terziari di qualsiasi natura; inoltre, eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, purché la stessa sia stata attivata;

- la privativa comunale è esclusa, ai sensi del D. Lgs. 22/97, per le attività di recupero dei rifiuti oggetto di accordi di programma previsti dall'art. 22, comma 11 e dall'art. 25, comma 2, lettera "b" e per attività di autosmaltimento;
- 2) di prendere atto che le riduzioni tariffarie previste per gli operatori che dimostrino l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti sono già previste nel vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti e che, quindi, non occorre procedere ad integrazioni sull'argomento."""

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Asproso e Alifuoco.

Replica l'ass. Franzina.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, intervengono i cons. Asproso, a nome del gruppo consiliare Verdi, Quaresimin, a nome del gruppo consiliare dei Popolari, Alifuoco, a nome del gruppo consiliare Democratici di Sinistra, Beggiato Giorgio, a nome del gruppo consiliare Buongoverno per Vicenza, Pilastro, a nome del gruppo consiliare Alleanza Nazionale, nuovamente Asproso per fatto personale e Sala, a nome del Gruppo Misto.

Nessun altro consigliere intervenendo, la proposta di deliberazione, con il relativo dispositivo, come sopra presentata e trascritta integralmente, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 37 voti favorevoli ed essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 38).

Il risultato della votazione è stato accertato con l'assistenza degli scrutatori nominati.

Il Presidente proclama l'esito.

IL PRESIDENTE
Gennarelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Faietti

C O P I A conforme alla predetta deliberazione, in atti al Comune.
Vicenza, 26/1/1999

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gastone Faietti)